

IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA NOMINALE DI 48.916,56 kWp "LOTTO 9"

UBICATO NEL COMUNE DI LATIANO (BR)

CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA AU REGIONALE: MU5A7M1

Titolo Elaborato:

RELAZIONE SUGLI USI CIVICI

IDENTIFICAZIONE ELABORATO (MITE)

LIVELLO PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	CODICE IDENTIFICATIVO	DATA	SCALA
PD	R	MU5A7M1_REL_20	DICEMBRE 2022	-

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	12/22	Prima emissione	Ing. Cosimo Totaro	Ing. Cosimo Totaro	Ing. Cosimo Totaro

TECNICO:

Ing. Cosimo Totaro
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Brindisi n.1718



PROPONENTE:

ELETTRA SOL S.R.L.
Via Mercato, 3
20121, Milano (MI) - Italy



PROGETTAZIONE:

NEXTA PROJECT DEVELOPMENT
Via Dante, 7
20123, Milano - ITALY



NEXTA PROJECT DEVELOPMENT
NEXTA CAPITAL PARTNERS

APULIA ENERGIA S.R.L.
Via Sasso, 15b
72023, Mesagne (BR) - ITALY



INDICE

1. INDICAZIONI GENERALI SUL PROGETTO	2
1.1 Dati generali identificativi della società proponente	2
1.2 Dati generali del progetto	2
2. DESCRIZIONE STATO DI FATTO DEL CONTESTO	2
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
4. CENNI SUGLI USI CIVICI	6
4.1 I terreni gravati dal diritto di uso civico.....	6
4.2 I diritti di uso civico.....	6
5. COMUNI OGGETTO DELL'OPERA.....	8

1. INDICAZIONI GENERALI SUL PROGETTO

1.1 DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ PROPONENTE

La società proponente è la **ELETTRA SOL S.R.L.** con sede legale in Via Mercato, 3/5 – 20121 Milano (MI) C.F. 12502450693, P.I. 12502450693.

1.2 DATI GENERALI DEL PROGETTO

Tale documento ha lo scopo di descrivere il contesto in cui verranno realizzate le opere oggetto di autorizzazione, focalizzando lo studio sulle eventuali aree gravate da usi civici.

L'impianto agrivoltaico "**Lotto 9**" sorgerà nel comune di Latiano (BR) ed avrà un'estensione complessiva dell'impianto sarà pari a circa **124 ha**, la cui potenza complessiva sarà pari a **48,916 MWp**.

La sua realizzazione comporterà un significativo contributo alla produzione di energie rinnovabili.

In sintesi l'intervento proposto:

- è finalizzato alla realizzazione di un'opera infrastrutturale, non incentivato;
- è compatibile con gli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, non avendo alternative localizzative e/o progettuali;
- consente la produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti;
- utilizza fonti rinnovabili eco-compatibili;
- consente il risparmio di combustibile fossile;
- non produce nessun rifiuto o scarto di lavorazione;
- non è fonte di inquinamento acustico;
- non è fonte di inquinamento atmosferico;
- utilizza viabilità di accesso già esistente;
- comporta l'esecuzione di opere edili di dimensioni modeste che non determinano in alcun modo una significativa trasformazione del territorio, relativamente alle fondazioni superficiali delle cabine.

2. DESCRIZIONE STATO DI FATTO DEL CONTESTO

2.1 DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

L'impianto fotovoltaico sorgerà in un'area che si estende su una superficie agricola posta nella porzione nord-orientale del territorio comunale di Latiano (BR), non molto distante dal confine dei comuni di San Vito dei Normanni (in direzione nord-ovest) e di Mesagne (in direzione sud-est). L'area di intervento è contraddistinta al Catasto Terreni del comune di appartenenza al Foglio 10 - Particelle 1, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 254 ed al Foglio 1, 169 per complessivi 130 ha circa.

Di seguito si riportano i dettagli di ciascuna particella (Tabella 1). L’impianto occupa parzialmente o totalmente le particelle elencate come rappresentato nell’elaborato planimetria generale d’impianto su catastale.

Comune	Foglio	Particella	Superficie (ha)
Latiano (BR)	10	1	21.84.00
		5	00.03.14
		6	00.83.28
		18	00.10.95
		19	00.11.93
		20	9.25.64
		21	2.92.29
		22	00.37.77
		23	5.43.23
		25	00.11.38
		26	30.18.27
		27	00.20.89
		28	00.88.80
		29	13.31.81
		30	00.88.85
		31	00.10.95
		32	00.10.95
		33	00.24.83
		34	7.71.40
		35	00.25.91
		37	00.66.92
		38	00.66.56
		254	12.40.51
		15	1
	169		3.02.50

Tabella I – Estremi catastali delle particelle interessate dal progetto



Fig.1 – Ortofoto dell’area oggetto d’intervento

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGI STATALI

- **Legge n. 1766 del 16 giugno 1927** - (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1927, n..228) - la legge introduceva il concetto dello lus caselimandi cioè:
 - a) il diritto di costruire abitazioni rurali.
 - b) il diritto di farsi casa per abitarvi.
 - c) il diritto di costruire abitazioni di tipo civile.
- **Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928** - (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1928, n. 57) - Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno.

LEGGI STATALI AFFRANCAZIONE

- **Legge Affrancazione canoni n. 998 del 11 giugno 1925** - è convertito in legge il Regio Decreto n. 1717 del 15 luglio 1923 per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, con le modificazioni introdotte nel testo della stessa legge.
- **Legge Affrancazione n. 701 del 1 luglio 1952** - Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 1952).

LEGGI REGIONALI

- **Legge Regionale n. 7 del 28 gennaio 1998 - aggiornata al 2017** - "Usi civici e terre collettive in attuazione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332" - (pubblicata nel BURP n. 11 del 30/01/1998).
- **Legge Regionale n. 19 del 28 giugno 2007** - "Integrazioni all'art. 54 della Legge Regionale 4 agosto 2001, n. 14 e all'articolo 10 della Legge Regionale 28 gennaio 1998 n. 7 concernenti gli usi civici" - (pubblicata nel BURP n. 94 suppl. del 02/07/2007).
- **Legge Regionale n. 14 del 4 agosto 2004** - "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004" - (pubblicata nel BURP n. 100 suppl. del 06/08/2004).
- **Legge Regionale n. 32 del 5 dicembre 2001** - "Assestamenti e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001" - (pubblicata nel BURP n. 178 suppl. del 07/12/2001).
- **Legge Regionale n. 14 del 31 maggio 2001** - "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003" - (pubblicata nel BURP n. 80 suppl. del 01/06/2001).
- **Legge Regionale n. 35 del 20 dicembre 1999** - Modifica alla Legge Regionale 28 gennaio 1998, n.7 "Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332" - (pubblicata nel BURP n. 125 suppl. del 21/12/1999).
- **Legge Regionale n. 17 del 4 maggio 1999** - "Misure di rilievo finanziario per la programmazione Regionale della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999 - 2001" - (pubblicata nel BURP n. 47 suppl. del 07/05/1999).
- **Legge Regionale n. 7 del 28 gennaio 1998** - "Usi civici e terre collettive in attuazione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332" - (pubblicata nel BURP n. 11 del 30/01/1998).

4. CENNI SUGLI USI CIVICI

4.1 I TERRENI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO

La legislazione vigente sugli usi civici comprende la L.S. 16.6.1927, n. 1766, il R.D. 26.11.1928, n. 322 che approva il regolamento per l'applicazione della medesima e la L.S. 10.7. 1930, n. 1078. A queste fonti normative vanno aggiunte le disposizioni in materia contenute in leggi speciali, nonché nelle leggi emanate dalle Regioni. Per la Regione Veneto ricordiamo la L.R. 31/94 e l'art 43 della L.R.6/97. Riguardo alla natura dei terreni gravati dal diritto di uso civico, va fatta una distinzione a seconda che gli stessi appartengano a un privato, a un ente collettivo o al Comune.

Tralasciando le proprietà private, realtà tipica dell'Italia centro-meridionale, i beni di proprietà dell'ente collettivo e i beni di appartenenza dei Comuni o delle frazioni manifestano caratteristiche nettamente diverse.

Nel primo caso, il riconoscimento della natura pubblicistica dell'ente collettivo, dotato di personalità giuridica, fa sì che del suolo sia considerato proprietario esclusivo l'ente, mentre i singoli partecipanti hanno un diritto reale di godimento, di natura corporativa, determinato dall'appartenenza all'ente. Si può dunque parlare di "beni collettivi".

Viceversa, con l'espressione di "demani comunali", o più propriamente "demani civici", si è soliti denominare tutti i beni la cui gestione sia attribuita ai Comuni per il soddisfacimento dell'interesse collettivo delle popolazioni ammesse a goderne delle utilità in maniera diretta (pascolo, legnatico, ecc.), spettante ai singoli uti cives o indiretta, attraverso il reddito ricavabile dalla gestione economica dei beni stessi, mediante attività negoziali private.

Di questi beni si occupa l'art. I della citata L.1766/1927 il quale ripartisce gli stessi in due categorie:

- Categoria "A": terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
- Categoria "B": terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Per i primi, inoltre, la legge impone la loro inalienabilità e il loro vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, nonché la loro conservazione all'esercizio dei diritti civici da parte delle popolazioni titolari degli stessi.

4.2 I DIRITTI DI USO CIVICO

L'art 4 della L.1766/1927 distingue i diritti di uso civico in due classi: gli usi essenziali e gli usi utili. Tale classificazione ha grande importanza per stabilire il contenuto dei diritti spettanti alla collettività titolare degli stessi. Nella prima classe sono compresi gli usi essenziali, il cui esercizio si riconosce necessario per i bisogni della vita della popolazione. A essi appartengono i diritti di pascolare e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Nella seconda classe sono compresi quelli utili, in altre parole quelli che presentano in modo prevalente carattere e scopo d'industria. Alla seconda classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti per poterne fare commercio, i diritti di pascolare in comunione del proprietario e per fine anche di speculazioni e, in generale, i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Riguardo all'enumerazione degli usi civici contenuta nelle due classi citate, va osservato che la stessa, in base alla ormai consolidata giurisprudenza in materia, è da ritenersi meramente dimostrativa e non tassativa.

Volendo, inoltre, riportare una breve descrizione dei suddetti diritti, si propone l'esame delle due categorie più importanti, da sempre godute dagli abitanti di montagna legnatico e falcio erba.

Il diritto di legnatico o *ius lignandi*, il diritto di far legna, per i bisogni domestici o di lavoro rurale e per la costruzione di ricoveri rurali o per commercio. Senza dubbio quest'uso fu il primo, in ordine di tempo, a nascere e fu, ugualmente, il primo e il più essenziale alla vita degli uomini, quando, per la ricorrente vicenda della vita sociale ed economica, distrutta una civiltà, risorgevano le condizioni di vita primitiva.

Detto uso può essere inteso nella sua forma più ampia possibile, comprendendo la possibilità di usare, oltre alla legna morta e secca di qualunque natura e dimensione per riscaldamento, anche la legna utile per la costruzione e manutenzione di case e cascine (diritto di rifabbrico).

Riguardo al diritto d'uso civico di pascolo (*ius pascendi*) lo stesso, nella dizione più classica, consiste nell'utilizzazione delle colture erbacee del terreno per l'alimentazione del bestiame.

Tuttavia, detto uso deve essere inteso nella sua forma più ampia possibile e cioè come diritto all'utilizzazione delle altre risorse naturali del terreno quali, ad esempio, l'abbeveraggio per gli animali (*ius aquandi*) e la sistemazione in loco dei pastori durante il periodo di pascolo (*ius pernoctandi*).

L'uso civico di pascolo appartiene sia alla categoria degli usi civici essenziali, sia a quella degli usi civici utili. La norma per stabilire l'appartenenza all'una piuttosto che all'altra categoria dipende dal peso che tale uso assume, sia in rapporto agli utenti, sia in rapporto ai beni gravati.

5. COMUNI OGGETTO DELL'OPERA

Comune di Latiano

Come riportato nella documentazione allegata (reperita dall'Archivio Regionale – Usi Civici del sito del SIT – Puglia) alla relazione, nel Comune non sono presenti zone vincolate da usi civici.

Usi Civici

Azioni

Torna Indietro

Latiano

Ricognizione non effettuata

Provvedimenti Commissariali

>

Dichiarazione di non essere luogo ad emettere provvedimento di indole demaniale sulle terre indicate nel decreto dichiarativo n. 195 del 13 marzo 1928 riguardante il Comune di Latiano - Bari, 9 aprile 1937

09_04_1937 PDF

COMMISSARIATO DELLE PUGLIE E BASILICATA

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI LATIANO.

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari:

Visti gli atti del comune di Latiano e il decreto di questo Commissariato con cui furono dichiarati gli usi civici di pascolare, legnare, acquare, cogliere frutti agresti, seminare sulle terre che costituivano i due demani ex feudi di Latiano e di Cutrino, in esse comprese quelle denominate Piantata o Piantata degli Olivi, Giardino Prato, Aromatizza, Masseria del Mulino a Vento, Scarani, Masseria Cutrino, Masseria Mazzetta, S. Donato.

Ritenuto che nel catasto onciario, mentre non vi è traccia di demani universali, in testa all'ex feudatario sono indicati alcuni fondicciuoli coltivati, Oliveti e giardini, di piccola estensione e solo due di una certa rilevanza e, cioè, la Masseria Mulino a vento, di 54 tomoli e la Masseria Scaracci Vecchi, di tomoli 100 circa tra seminario e macchioso;

Ritenuto essere bensì vero che la Commissione Feudale, nella sentenza 21 marzo 1809, emessa a seguito di giudizio tra il Comune ed il suo ex feudatario, dichiarò: « sia lecito.... a' cittadini di esercitare gli usi civici nei demani aperti ex feudali anche per causa di commercio fra cittadini, ma poichè dalla sentenza stessa risulta che il feudo di Latiano fu ritenuto tutto di natura decimale, ciò che fa escludere la esistenza di usi civici, mentre di questo e cenno solo a proposito del diritto di fida nel quale chiedeva di essere mantenuto l'ex feudatario, questo fa presupporre che tale dichiarazione sia stata emessa, quasi clausola di tale, a salvaguardia di eventuali simili diritti dei cittadini e non in relazione a speciale esame ed accertamenti della loro effettiva esistenza;

Che tale riconoscimento è rafforzato dalla circostanza che, come informa il Podestà, su Mulino a Vento e Scaracci Vecchi, non sono stati mai esercitati, nè prima nè dopo il 1890, usi civici.

P. T. M.: Dichiaro non essere luogo ad emettere provvedimento di indole demaniale sulle terre indicate nel decreto dichiarativo n. 195 del 13 marzo 1928 riguardante il comune di Latiano e libere da ogni vincolo di tale natura le terre comprese nei due ex feudi di Latiano e Cutrino, comprese quelle denominate Piantata o Piantata degli Olivi, Giardino Prato, Aromatizza, Masseria del Molino a Vento, Scarani, Masseria Cutrino, Masseria Mazzetta, S. Donato e in genere tutte quelle costituenti il territorio di Latiano.

ORDINA che il presente decreto sia pubblicato nei modi di legge e che, diventato definitivo per mancata opposizioni nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, si faccia luogo a rimborso in favore del Comune del residuo deposito.

Bari, 9 aprile 1937-XV

Il R. Commissario: G. CUOMO.

14 aprile al 14 maggio 1937 XV, affissa nell'albo pretorio di questo Comune e che il relativo bando è stato contemporaneamente affisso all'albo suddetto e nei principali punti del Comune.

Si certifica, altresì, che contro tale decreto non è stata prodotta opposizione alcuna.

Si certifica che copia del decreto che precede è stata, per il periodo di giorni 30 consecutivi, e cioè dal

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI LATIANO

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari.

Visto il proprio decreto 9 aprile 1937, pubblicato a norma di legge, col quale si revocava il decreto dichiarativo di usi civici in favore dei cittadini del Comune di Latiano del 13 marzo 1928 n. 195 e si dichiarava cessato ogni effetto del decreto medesimo.

Che non essendovi operazioni demaniali da compiere, può emettersi provvedimento in tali sensi.

P. T. M.: Dichiaro la inesistenza di operazioni demaniali da compiere nel territorio del Comune di Latiano e dispofo l'archiviazione della pratica.

Bari, 18 aprile 1939-XVII.

Il R. Commissario: CUOMO.

Si certifica che copia del decreto che precede è stata per il periodo di giorni trenta consecutivi, e cioè dal 6 giugno al 6 luglio 1939-XVII, affissa nell'albo pretorio di questo Comune e che il relativo bando è stato contemporaneamente affisso all'albo pretorio suddetto e nei principali punti di questo Comune.

Si certifica altresì, che contro tale decreto non è stata prodotta opposizione alcuna.

Latiano, 6 luglio 1939-XVII.

Il Podestà: (firma illeggibile).

R. Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Bari.

Il Segretario attesta che neanche in questo Ufficio è pervenuto reclamo od opposizione avverso il decreto che precede.

Bari, 1° agosto 1939-XVII.

Il Segretario: (firma illeggibile).

* * *